



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 22/03/2018*

*composta dai Magistrati:*

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere relatore
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;



VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2017;

VISTA la successiva deliberazione n. 57/2017/INPR con la quale detto programma viene modificato e integrato;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall’Organo di Revisione della Provincia di Vicenza;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 18/2018 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il Relatore, dott.ssa Maria Laura Prislei;

#### FATTO E DIRITTO

L’art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L’art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall’art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*), ne definisce l’ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici”*).



*per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").*

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2015/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla Legge Cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la Legge 243/2012.

La Corte dei Conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra



accennati.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2015 e al bilancio di previsione 2016 della Provincia di Vicenza, di cui ai rilievi istruttori formulati, con nota prot. 795 del 05/02/2018, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dalla Provincia con nota prot. 11560 del 21/02/2018, (prot. cdc 1224 del 21/02/2018) deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

Si è rilevato che il risultato di gestione di competenza risulta essere in disavanzo e che, più in particolare, nell'esercizio 2015 non risulta compensato dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione applicato in conto capitale, con un'incidenza pari al -0,84%. Si è altresì evidenziato che se nel calcolo viene tenuto conto anche di FPV in entrata e in spesa, tale risultato peggiora, configurandosi un'incidenza pari a -2,41%, seppure non ancora realizzando lo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 1 (Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2.5 per cento rispetto alle entrate correnti; a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento). Inoltre, si è rilevato, un disavanzo di gestione di parte corrente che riveste carattere di criticità (pari a -4,99%). L'ente ha dichiarato che la Legge n.190 del 23 dicembre 2014 all'art. 1 comma 418 ha previsto a carico delle città metropolitane e delle Province la riduzione di risorse pari a euro 900 milioni in aggiunta ai tagli già previsti con le precedenti manovre. Tale manovra ha comportato un taglio per la Provincia di Vicenza di ulteriori 15,9 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, pari a circa il 20% delle entrate correnti, l'incidenza negativa sulla gestione corrente è stata pertanto inevitabile. A partire dall'esercizio 2016 il Ministero, preso atto della criticità della situazione dei bilanci provinciali, ha approvato una serie di provvedimenti al fine di assegnare alle Province dei fondi a parziale copertura dei tagli subiti.

Si è altresì riscontrato che seppure risulta essere stato rispettato il parametro n. 2 (volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50% degli impegni del medesimo Tit. I), il valore registrato, pari al 41,49%, risulta piuttosto consistente. Tale dato si accompagna ad un tasso di smaltimento piuttosto basso, pari nel complesso al 36,52%. Su un totale pari a € 35.473.263,19, il 91,33% è costituito da residui di competenza, ma in aumento rispetto al totale al 31/12/2014, nonostante le operazioni di riaccertamento straordinario e ordinario dei residui. L'ente ha osservato che il totale dei residui passivi del titolo I si mantiene elevato in particolare a causa delle somme accantonate nell'anno 2014 al fine del riversamento allo Stato in seguito ai tagli imposti dalle leggi di stabilità per tale annualità. Tali somme ammontano a 1,3 milioni di euro e sono state recuperate dallo Stato nel corso del 2017. Per quanto riguarda i residui derivante dalla gestione di competenza del titolo I sul totale pari ad euro 35.473.263,19 sono contabilizzati euro 18.944.397,63 relativi ad una quota dei tagli previsti dalle leggi di bilancio per l'annualità 2015 che al 31/12/2015 non erano ancora stati oggetto di recupero da parte dello Stato. Al netto di tale variabile l'ente afferma che la percentuale

oggetto di verifica passa dal 41,49% a 19,33%.

Infine risulta un basso accantonamento fondo perdite partecipate nonostante l'ente risulti titolare di quote di partecipazione ad alcuni Organismi Partecipati in perdita e in particolare:

G.A.L. TERRA BERICA SOCIETA' COOPERATIVA, le cui quote di partecipazione corrispondono a 2,54%, la quale presenta un'incidenza del risultato d'esercizio sul patrimonio netto, pari a -268,80% e un'incidenza sul capitale sociale, pari a -72,88%; per tale Organismo partecipato in data 18/12/2017 è stata presentata alla CCIAA la comunicazione unica di cancellazione della Società dal Registro Imprese.

INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A., le cui quote di partecipazione corrispondono a 1,64%, la quale presenta un'incidenza del risultato d'esercizio sul patrimonio netto, pari a -8,69% e un'incidenza sul capitale sociale, pari a -6,93%;

VICENZA E' -CONVENTION AND VISITORS BUREAU, le cui quote di partecipazione corrispondono a 35,28%, la quale presenta un'incidenza del risultato d'esercizio sul patrimonio netto, pari a -12,10% e un'incidenza sul capitale sociale, pari a -11,22%;

AEROPORTI VICENTINI, le cui quote di partecipazione corrispondono a 1,15%, in perdita anche per l'esercizio 2015, ma che alla data attuale risulta cessato; l'ente conferma che la società ha chiuso la liquidazione con il bilancio finale di liquidazione al 13/09/2016 che presentava un risultato di esercizio pari ad € -2.554. In data 30/12/2016 la società è stata cancellata dal Registro Imprese;

CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI – C.I.S. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO (quota di partecipazione 25,58%);

COLLEGE VALMARANA MOROSINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (per il 2015 quota di partecipazione pari al 12,11%), in perdita anche per il 2015, ma del quale alla data attuale l'unico socio risulta essere la FONDAZIONE CUOA – CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, trasformando così la partecipazione societaria in indiretta;

MAGAZZINI GENERALI MERCI E DERRATE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (quota di partecipazione pari al 25%), che alla data attuale risulta cessata. L'ente informa che il Tribunale di Vicenza, nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, con sentenza RG 4068/2015 del 03/07/2015 ha revocato il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, dichiarato il Fallimento della Società e nominato curatore il dott. Marco Grassetto di Vicenza

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame delle Relazioni sul Rendiconto per l'esercizio 2015 e sul Bilancio di Previsione 2016-2018 della Provincia di Vicenza.

1. rileva l'esistenza di un saldo di competenza negativo (al netto del FPV 0,84%, con FPV 2,41%);
2. rileva l'esistenza di un disavanzo di gestione di parte corrente che riveste carattere di criticità (incidenza 4,99%);
3. rileva il basso tasso di smaltimento dei residui passivi pari al solo 36,52% degli stessi mentre permane non pagato il 41,49%;
4. rileva il basso accantonamento al fondo perdite partecipate nonostante l'ente risulti titolare di quote di partecipazione ad un Organismo Partecipato in liquidazione da concordato preventivo (C.I.S. centro interscambio merci e servizi quota di partecipazione 25,58%) ed uno in fallimento (Magazzini generali merci e derrate SPA quota di partecipazione 25%);

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio Provinciale, al Presidente ed all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria della Provincia di Vicenza.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22/03/2018.


Il Magistrato Relatore

Maria Laura Prislei



Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il **25 MAG. 2018**

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

